

**STATUTO**

**“ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO~~-~~ ODV”**

# Articolo 1

# Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOVICO -ODV” di seguito chiamata per brevità “Associazione”.
2. Si precisa che l’acronimo ETS sarà utilizzato solo a partire dall’effettiva assunzione della qualifica da parte dell’associazione.
3. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati
4. L’Associazione ha sede nel comune di Sovico (MB) e può costituire sedi secondarie.
5. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.
6. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
7. La durata dell’Associazione è illimitata.
8. L’Associazione si ispira alla Legge 106/2016 e adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale 01/08, Capo II e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (denominato “Codice del Terzo settore”).

# ART. 2

# Finalità

1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche,solidaristiche e di utilita’ sociale. A tal fine promuove attività di volontariato e di solidarietà, ispirandosi alla Carta dei Valori del Volontariato. Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità. L’associazione svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri e in un rapporto collaborativo con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche attraverso iniziative di tipo formativo, l’auto organizzazione e il mutuo aiuto.
2. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie ; in ragione di tutti i principi a cui si ispira, si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.
3. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, pratica il volontariato e sostiene le attività solidali e aperte come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.
4. L’associazione svolge attività nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria , dell’assistenza sanitaria, della tutela dei disabili , dell’istruzione come lotta alla dispersione scolastica al fine della prevenzione della povertà, della formazione, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, della tutela dei diritti civili.
5. Nello svolgimento delle attività, si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone come una opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte ;
6. in questo quadro si propone di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.

L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa.

In particolare l’associazione si propone di:

* Svolgere azioni di accompagnamento e trasporto di persone in difficoltà socio-economica , con disabilità.
* Svolgere azioni di contrasto alle disuguaglianze nella salute con prestazioni sanitarie gratuite.
* Svolgere prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
* Svolgere azioni anche preventive, che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute

* Svolgere interventi di formazione extra-scolastica per prevenire la dispersione scolastica e favorire il successo scolastico e formativo, interventi di contrasto della poverta' educativa.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

# ART. 3

# Ammissione e numero degli associati

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all’associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
4. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
5. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
6. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
7. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
8. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
9. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
10. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

# ART. 4

# Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il *diritto* di:

* eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
* essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
* frequentare i locali dell’associazione;
* partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
* concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
* essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
* prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l’*obbligo* di:

* rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
* svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
* versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

**ART. 5**

**Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*.

1. L’associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere *escluso* dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
2. L’associato può sempre *recedere* dall’associazione.
3. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
4. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
5. I *diritti di partecipazione* all’associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

**ART. 6**

**Organi**

Sono *organi* dell’associazione:

* l’Assemblea;

Il Consiglio direttivo;

* il Presidente;
* il Tesoriere
* Il Segretario

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

**ART. 7**

**Assemblea**

1.L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci che abbiano regolarmente versato la quota associativa ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è presieduta dal presidente o da un delegato dello stesso.

2 . E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

3.L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. In entrambi i casi l’Assemblea dovrà essere convocata entro giorni 30 dalla richiesta.

4.L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Nell’Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto.*

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta,* anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L’Assemblea si *riunisce* almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

**ART. 8**

**Compiti dell’Assemblea**

1. L’assemblea deve:

* approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
* approvare l’importo della quota sociale annuale;
* determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
* approvare l’eventuale regolamento interno;
* deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
* eleggere il Consiglio Direttivo;
* ratificare le decisioni di competenza dell’Assemblea ma adottate in ipotesi di urgenza dal Consiglio Direttivo;
* approvare o proporre modifiche allo statuto;
* deliberare lo scioglimento della associazione o la sua liquidazione determinando la devoluzione del patrimonio ad una associazione con sede a Sovico avente simili finalità.
* deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

**ART. 9**

**Validità Assemblee**

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto
3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. Per queste ultime delibere non è ammessa la delega
6. L’avviso di convocazione con indicazione dell’ordine del giorno, avverrà o con lettera scritta o messaggio e-mail da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata. L’avviso verrà altresì affisso nella sede sociale.

**ART. 10**

**Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; oppure: da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

**ART. 11**

**Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati.
5. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
6. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
7. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

* eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
* formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
* predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
* predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
* deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
* deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
* eleggere il presidente ed il vicepresidente
* decidere annualmente le quote associative;
* redigere il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno;
* redigere il programma di attività ed approvare le iniziative per il raggiungimento dello scopo sociale;
* ratificare le attività poste in essere dal Presidente in casi di urgenza;
* proporre all’Assemblea l’esclusione del socio.
* stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
* curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
* Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
* deliberare sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
* 8 ) L’eventuale sostituzione di componenti del Consiglio durante il triennio sono deliberate dal Consiglio e ratificate dall’Assemblea.
* *9 ) Gli amministratori comunali di Sovico in carica non potranno divenire componenti del Consiglio direttivo*
* 10 ) Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno due componenti.
* 11 ) Le riunioni sono valide solo se presenti almeno tre componenti e di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale.

**ART. 12**

**Presidente**

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo e del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

1. Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi, accettare donazioni da privati, Enti o Pubbliche Amministrazioni.
2. In ipotesi di necessità ed urgenza assume tutte le iniziative di competenza del Consiglio salva successiva ratifica.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

**Art.13**

**Tesoriere**

1. Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
2. Stanti i compiti affidati al tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazioneinerente lemansioni affidategli dagli organi statutari.

**Art..14**

**Segretario**

Il segretario e’ responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

**ART. 15**

**Patrimonio**

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 16**

**Divieto di distribuzione degli utili**

L’associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 17**

**Risorse economiche**

1. L’associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

**ART. 18**

**Bilancio di esercizio**

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3 , del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.
8. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

**ART. 19**

**Libri**

1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:
2. libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
3. registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
5. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione,* tenuto a cura dello stesso organo;
6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
7. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

**ART. 20**

**Volontari**

1. I *volontari* sono *associati* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L’associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 21**

**Lavoratori**

1. L’associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
3. I lavoratori dell’associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4. In ogni caso, la eventuale *differenza retributiva* tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L’associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

**ART. 22**

**Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell’associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 23**

**Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Sovico, 5 Aprile 2019.

Approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci

Il presidente, Filippo Viganò

Il segretario, Sergio Malacrida